



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

STUDIO LEGALE
PADOVAN

L'evoluzione delle politiche tariffarie negli scambi commerciali bilaterali tra Ue e Usa



Avv. Marco Padovan Prof. Enrico Perticone

23 luglio 2026

STUDIO LEGALE
PADOVAN

1



ITALIA

alcuni dati sull'interscambio commerciale

2025				
Area	IMPORT	EXPORT	SALDO	△ EXPORT 24-25
MONDO	592.451.422.369	643.153.265.742	50.701.843.373	+3,3
• UE27	335.683.575.894	330.138.644.368	-5.544.931.526	+4,2
• EXTRA UE27	256.767.846.475	313.014.621.374	56.246.774.899	+2,4
• USA	35.442.078.887	69.633.462.237	34.191.383.350	+7,2

Valori in euro, fonte: elaborazione su dati ISTAT

🔄 In Evidenza: Export Italia, periodo gennaio – aprile 2026:



- **EXTRA UE: +3,87** (rispetto allo stesso periodo del 2025)
- **USA: +3,71** (rispetto allo stesso periodo del 2025)

STUDIO LEGALE
PADOVAN

2

2

PRIMA PARTE

IL NUOVO REGIME DI DAZI DOGANALI ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNE MERCİ ORIGINARIE DEGLI STATI UNITI

3

STUDIO LEGALE
PADOVAN

3

PRIMA PARTE

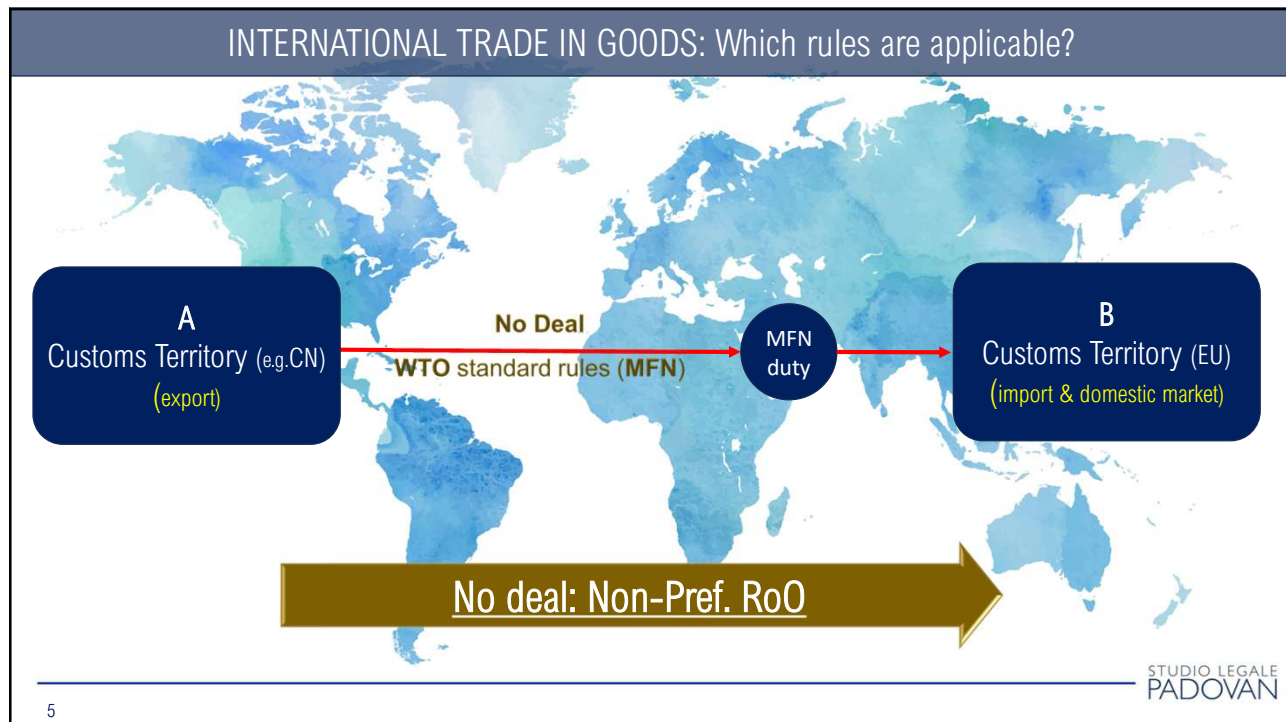
IL NUOVO REGIME DI DAZI DOGANALI ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNE MERCİ ORIGINARIE DEGLI STATI UNITI

- Premesse logiche

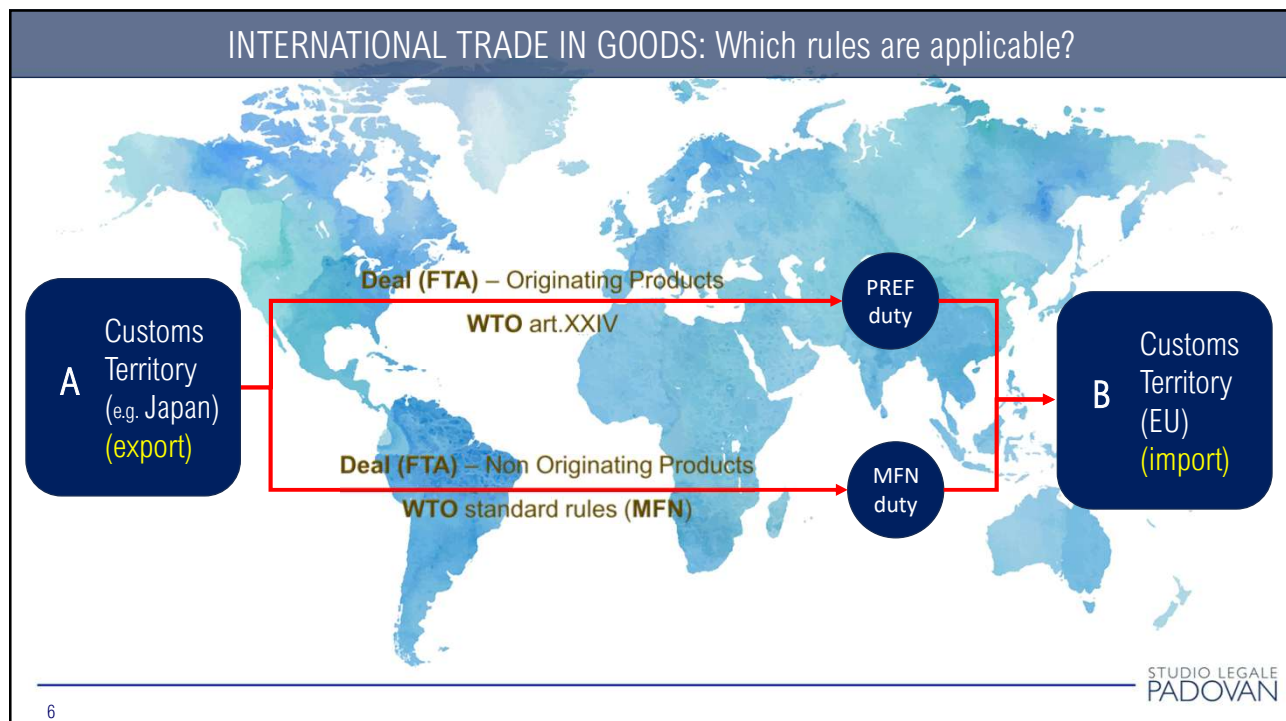
4

STUDIO LEGALE
PADOVAN

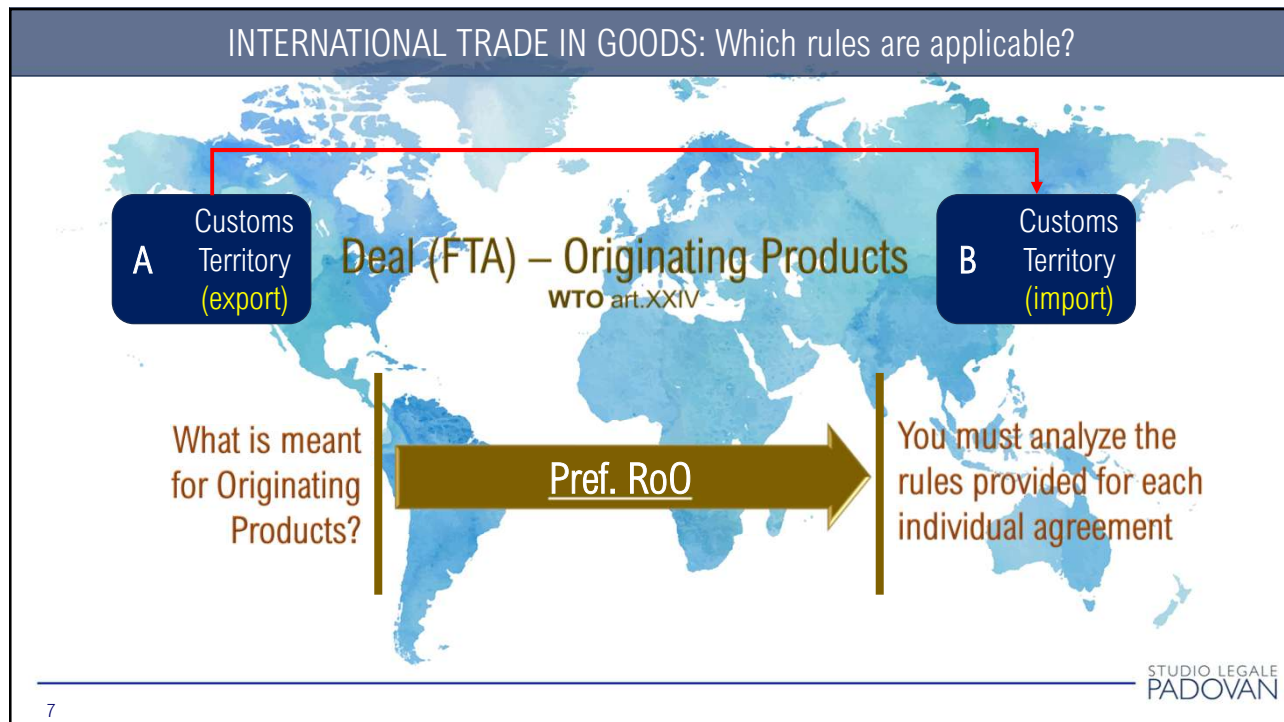
4



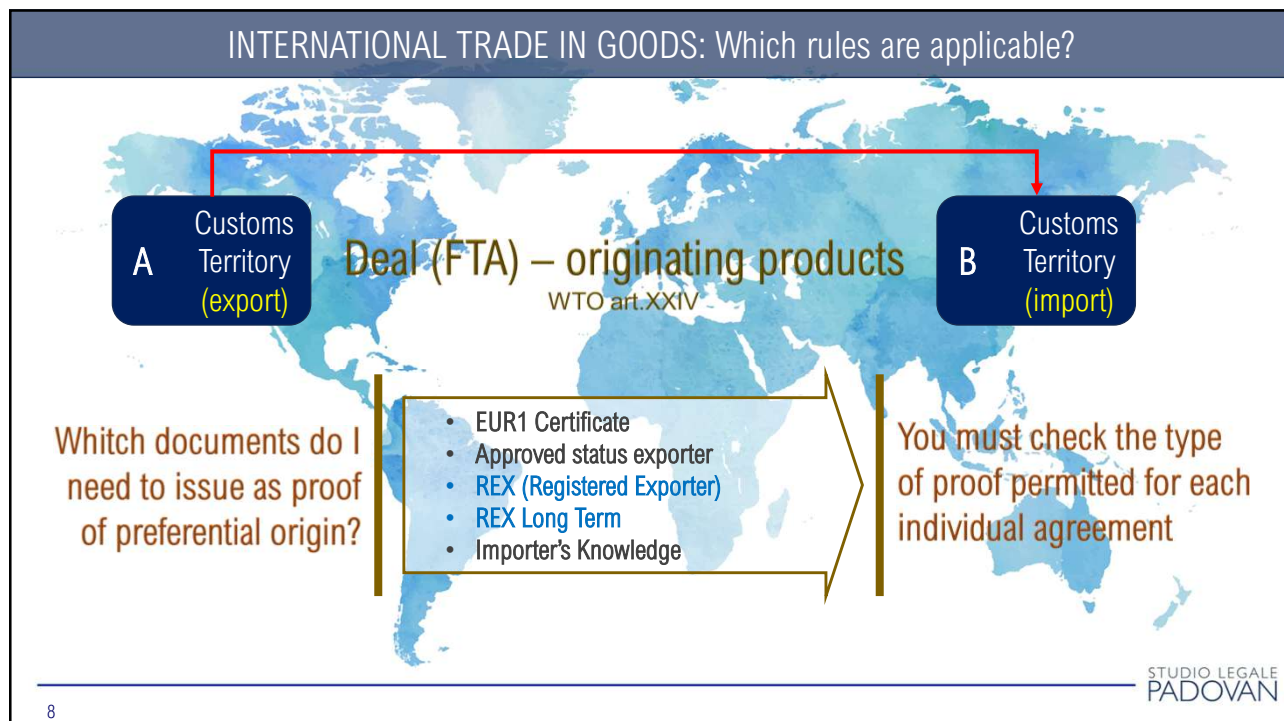
5



6



7



8

Paese	A	B	C	D	E	Paese	A	B	C	D	E	Paese	A	B	C	D	E
Albania	X	X				Honduras	X	X				Paraguay			X		
Algeria	X	X				Iceland	X	X				Peru	X	X			
Antigua and Barbuda	X	X				Israel	X	X				Saint Kitts and Nevis	X	X			
Argentina			X			Jamaica	X	X				Saint Pierre and Miq.			X		
Bahamas	X	X				Japan			X	X	X	Saint Vincent & Gren.	X	X			
Barbados	X	X				Jordan	X	X				Santa Lucia	X	X			
Belize	X	X				Korea (South)		X				Serbia	X	X			
Bosnia and Herzegovina	X	X				Lebanon	X	X				Seychelles			X		
Brasil				X		Liechtenstein	X	X				Singapore			X		
Canada			X			Macedonia	X	X				South Africa	X	X			
Chile			X	X		Madagascar			X			Suriname	X	X			
Colombia	X	X				Mauritius			X			Switzerland	X	X			
Costa Rica	X	X				Mexico	X	X				Syria	X				
Dominican Republic	X	X				Moldova	X	X				Trinidad and Tobago	X	X			
Ecuador	X	X				Montenegro	X	X				Tunisia	X	X			
Egypt	X	X				Morocco	X	X				Turkey	X	X			
El Salvador	X	X				New Caledonia			X			Ukraine	X	X			
Faroe Islands	X	X				New Zealand			X	X	X	United Kingdom			X	X	X
Fiji	X	X				Nicaragua	X	X				Uruguay			X		
French Polynesia			X			Norway	X	X				Vietnam			X		
Georgia	X	X				Palestinian Authority	X	X				Zimbabwe			X		
Grenada	X	X				Panama	X	X									
Guyana	X	X				Papua New Guinea	X	X									

9

9

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Un solco logico separa(va) due fattispecie distinte
consentendoci qualche confortevole certezza

ORIGINE PREFERENZIALE

10

STUDIO LEGALE
PADOVAN

10

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
Non-Pref. rules of origin (artt.59-63 CDU)	Pref. rules of origin (artt.64-66 CDU)
✓ MFN Clause ✓ Vigilanza e salvaguardia ✓ Antidumping e compensativi ✓ Misure non tariffarie (es. sanzioni, green deal, ecc.) ✓ Made In (marking requirements) ✓ Altre misure stabilite nell'Unione	✓ Misure preferenziali reciproche (FTAs) ✓ Concessioni unilaterali ✓ Ceuta, Melilla ✓ PTOM

11

STUDIO LEGALE PADOVAN

11

Art.56 CDU (Reg.UE 952/2013)

Tariffa doganale comune e sorveglianza



TDC Tariffa Doganale Comune	a) Nomenclatura Combinata (NC)
	b) Altre nomenclature basate sulla NC
	c) Dazi convenzionali o autonomi associati alla NC
	d) Misure tariffarie preferenziali (reciproche)
	e) Misure tariffarie preferenziali (unilaterali)
	f) Misure autonome di riduzione o esenzione dai dazi
	g) Misure tariffarie a ragione dell'uso finale delle merci
	h) Altre misure tariffarie previste dall'Unione

12

STUDIO LEGALE PADOVAN

12

PRIMA PARTE

IL NUOVO REGIME DI DAZI DOGANALI ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNE
MERCİ ORIGINARIE DEGLI STATI UNITI

- Premesse logiche
- Il regolamento (UE) 2026/1455 ed il regolamento (UE) 2026/1461

13

STUDIO LEGALE
PADOVAN

13

Dal Joint Statement USA-UE ai Regolamenti (UE) 2026/1455 e 2026/1461

Joint Statement USA-UE

- Pubblicazione della *Joint Statement on a United States-European Union framework for reciprocal, fair and balanced trade*
- Annuncio di un *Framework Agreement* per rafforzare le relazioni commerciali transatlantiche
- Obiettivo: un commercio reciproco equo, bilanciato, stabile e prevedibile
- Impegni reciproci: l'Unione azzerà il dazio all'importazione per numerose merci originarie degli Stati Uniti in cambio gli Stati Uniti si impegnano ridurre l'aliquota applicabile alle importazioni a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15%.
- Un accordo la cui validità è subordinato al rispetto degli impegni reciproci: Qualora le azioni degli Stati Uniti minaccino di compromettere tale stabilità e prevedibilità, anche discostandosi o minacciando di discostarsi dagli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione comune, alla Commissione è conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito della dichiarazione comune.

Sentenza della Corte Suprema USA

- La Corte Suprema dichiara illegittimi i dazi introdotti ai sensi dell'IEEPA, ritenendo che la normativa sulle emergenze economiche non autorizzi l'imposizione di tariffe doganali generalizzate.
- Il Parlamento europeo evidenzia che l'IEEPA, utilizzata dagli Stati Uniti come *key instrument* nel negoziato del Turnberry Deal, non può più essere considerata operativa nel quadro attuale.
- Conseguenza: sospensione dei lavori sui due dossier legislativi collegati al *Turnberry framework* commerciale UE-USA, in attesa di chiarimenti sulla base giuridica delle misure tariffarie statunitensi.

Relazione del Parlamento EU e
Accordo con il Consiglio

- Dopo una lunga fase di emendamenti e revisioni, il 25 giugno 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato i due Regolamenti che danno attuazione agli impegni in materia di dazi assunti dalla Commissione europea nella dichiarazione comune con gli Stati Uniti del 21 agosto 2025.
- Dal punto di vista politico-giuridico, l'UE non fissa a zero i dazi doganali adottati nei confronti degli Stati Uniti ma li «sospende».
- Il meccanismo della sospensione preserva la capacità dell'Unione di ripristinare le aliquote ordinarie al verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento.

14

STUDIO LEGALE
PADOVAN

14



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1455

30.6.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2026

relativo all'adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

15

STUDIO LEGALE
PADOVAN

15

Regolamento (UE) 2026/1455 (alcuni considerando)

CONSIDERANDO 1

L'Unione e gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR. Garantire la continua integrazione di tali economie, che è alla base del più ampio partenariato tra l'Unione e gli Stati Uniti, è un imperativo strategico, in particolare in un momento in cui la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina minaccia gli interessi essenziali dell'Unione in materia di sicurezza.

CONSIDERANDO 2

L'Unione ribadisce il suo fermo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato su regole, fondato sui principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea con i trattati, l'Unione rimane impegnata a promuovere i propri valori e interessi sulla scena mondiale, in particolare attraverso la promozione di un commercio aperto ed equo e il rafforzamento del diritto internazionale. L'OMC rimane la pietra angolare dell'ordine commerciale mondiale e il forum principale per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione delle norme commerciali internazionali. Una cooperazione stretta con i partner che condividono gli stessi principi è fondamentale per mantenere e rafforzare tale sistema, per preservare un contesto commerciale globale prevedibile e basato su regole, per far progredire le necessarie riforme dell'OMC e per istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie ben funzionante.

16

STUDIO LEGALE
PADOVAN

16

Regolamento (UE) 2026/1455 (alcuni considerando)

CONSIDERANDO 3

L'Unione mantiene l'impegno a garantire che le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti evolvano in linea con i principi di un commercio libero ed equo tra le parti, nonché in linea con il sistema commerciale basato su regole dell'OMC, senza compromettere altre misure di politica commerciale dell'Unione, comprese quelle in materia di difesa commerciale.

(...)

CONSIDERANDO 5

In tale contesto e al fine di istituire un quadro stabile per gli scambi commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti, il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico («accordo politico del 27 luglio 2025»), che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»).

17

STUDIO LEGALE
PADOVAN

17

Regolamento (UE) 2026/1455 (alcuni considerando)

CONSIDERANDO 6

Nella dichiarazione comune gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti in linea con l'accordo politico del 27 luglio 2025, riducendo l'aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati ad applicare solo il dazio della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell'Unione quali le risorse naturali non disponibili, compreso il sughero, tutti gli aeromobili e le loro parti, i prodotti farmaceutici generici, i loro ingredienti e precursori chimici. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo i dazi NPF.

(...)

CONSIDERANDO 8

Nella dichiarazione comune l'Unione si è impegnata a eliminare i dazi doganali su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.

18

STUDIO LEGALE
PADOVAN

18

Regolamento (UE) 2026/1455 (alcuni considerando)

CONSIDERANDO 9

Pertanto l'Unione dovrebbe adeguare i dazi doganali sulle importazioni di determinate merci e aprire contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti, **adottando le misure tariffarie preferenziali** di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(...)

CONSIDERANDO 12

La dichiarazione comune non prevede l'applicazione del tetto tariffario del 15% sull'acciaio e sull'alluminio; **restano pertanto in vigore i dazi del 50 % imposti dagli Stati Uniti nel 2025**. Nella dichiarazione comune l'Unione e gli Stati Uniti hanno comunque espresso l'intenzione di valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati interni dalla sovraccapacità di acciaio e di alluminio, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento sicure tra di loro, anche attraverso soluzioni in materia di contingenti tariffari.

19

STUDIO LEGALE
PADOVAN

19

Regolamento (UE) 2026/1455 (alcuni considerando)

(...)

CONSIDERANDO 15

Il presente regolamento **concede agli Stati Uniti preferenze tariffarie e contingenti tariffari ampi ed eccezionali**, suscettibili di tradursi in aumenti delle importazioni delle merci contemplate da tali preferenze e contingenti, il che a sua volta potrebbe avere un impatto significativo sull'industria dell'Unione. È pertanto opportuno istituire un **meccanismo di salvaguardia** con l'obiettivo di proteggere l'industria dell'Unione, anche nel settore agricolo, nel caso in cui le preferenze tariffarie e i contingenti tariffari previsti dal presente regolamento comportino aumenti delle importazioni di determinate merci tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

(...)

CONSIDERANDO 17

L'origine delle merci dovrebbe essere determinata **conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare alle norme sull'origine non preferenziale** di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, **fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale** di cui a tale regolamento per dare attuazione all'esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.

(...)

20

STUDIO LEGALE
PADOVAN

20

Regolamento (UE) 2026/1455

Articolo 1

Adeguamento dei dazi doganali

Allegato I
dazio 0%

1. I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili alle importazioni nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I del presente regolamento sono pari allo 0 %.

Allegato II
«elemento ad
valorem» pari a zero

2. L'elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato II del presente regolamento. Il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.

21

STUDIO LEGALE
PADOVAN

21

Regolamento (UE) 2026/1455

GU L del 30.6.2026

IT

Articolo 2

Apertura di contingenti tariffari

Allegato III
Apertura contingenti
con dazio
contingentale zero o
ridotto

1. Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le importazioni nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato III.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le aliquote del dazio preferenziali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali aliquote sono le aliquote del dazio specificate nella colonna dal titolo «dazio contingentale» della tabella che figura nell'allegato III del presente regolamento e si applicano fino ai volumi specificati nella colonna dal titolo «volume del contingente» di tale tabella.

I volumi dei contingenti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento si applicano per periodi consecutivi di 12 mesi, il primo dei quali decorre dal 1° luglio 2026.

3. I volumi dei contingenti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*).

22

STUDIO LEGALE
PADOVAN

22

Regolamento (UE) 2026/1455

- L'allegato I comprende praticamente quasi tutti i prodotti industriali (capitoli dell'Harmonized System da 25 a 28, 30, 31, 34, 36, 37 e da 39 a 97) nonché numerose linee tariffarie dei capitoli 7, 8, 10, 12, 15 e 20 ed i capitoli 29, 33 e 38 (salvo alcune esclusioni) ed i prodotti delle voci 3506 e 3507.
- L'allegato II comprende alcune linee tariffarie dei capitoli 7, 8 e 20.
- L'allegato III comprende posizioni tariffarie relative a: carni, prodotti lattiero caseari, formaggi, frutta a guscio, olio di soia, alimenti per animali, pesci, molluschi e crostacei, cacao e cioccolato, bevande, preparazioni dei capitoli 19 e 21, mannitolo, sorbitolo, sostanze odorifere e destrina.

Nb: dati riportati a mero titolo di divulgazione, per l'identificazione dei prodotti beneficiari è necessaria la consultazione puntuale degli allegati.

23

STUDIO LEGALE
PADOVAN

23

Regolamento (UE) 2026/1455

Articolo 3

Sospensione dell'applicazione degli articoli 1 e 2

Articolo 4

Misure di salvaguardia

- L'articolo 3 introduce la possibilità di sospendere le misure dettate dagli artt. 1 e 2 qualora gli Usa non rispettino o non attuino la dichiarazione comune relativa all'accordo sul commercio reciproco.
- L'atr.6 fa salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia e sospendere le misure relative agli artt. 1 e 2 qualora (anche su richiesta di imprese dell'Unione) si riscontrino le condizioni tipiche per l'adozione di misure di salvaguardia.

24

STUDIO LEGALE
PADOVAN

24

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1422

30.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1422 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2026

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali relative alla prova dell'origine non preferenziale

27

STUDIO LEGALE
PADOVAN

27

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422

Criteri fondamentali

- Diretta provenienza
- Trasporto diretto (Usa – Ue)

Ovvero:

- Vigilanza doganale
- Non manipolazione
- Non modificazione
- Solo conservazione in buono stato

Adeguati elementi di prova documentale

4) è inserito il seguente articolo 59 bis:

«Articolo 59 bis

Prova dell'origine ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2026/1455

(Articolo 61 del codice)

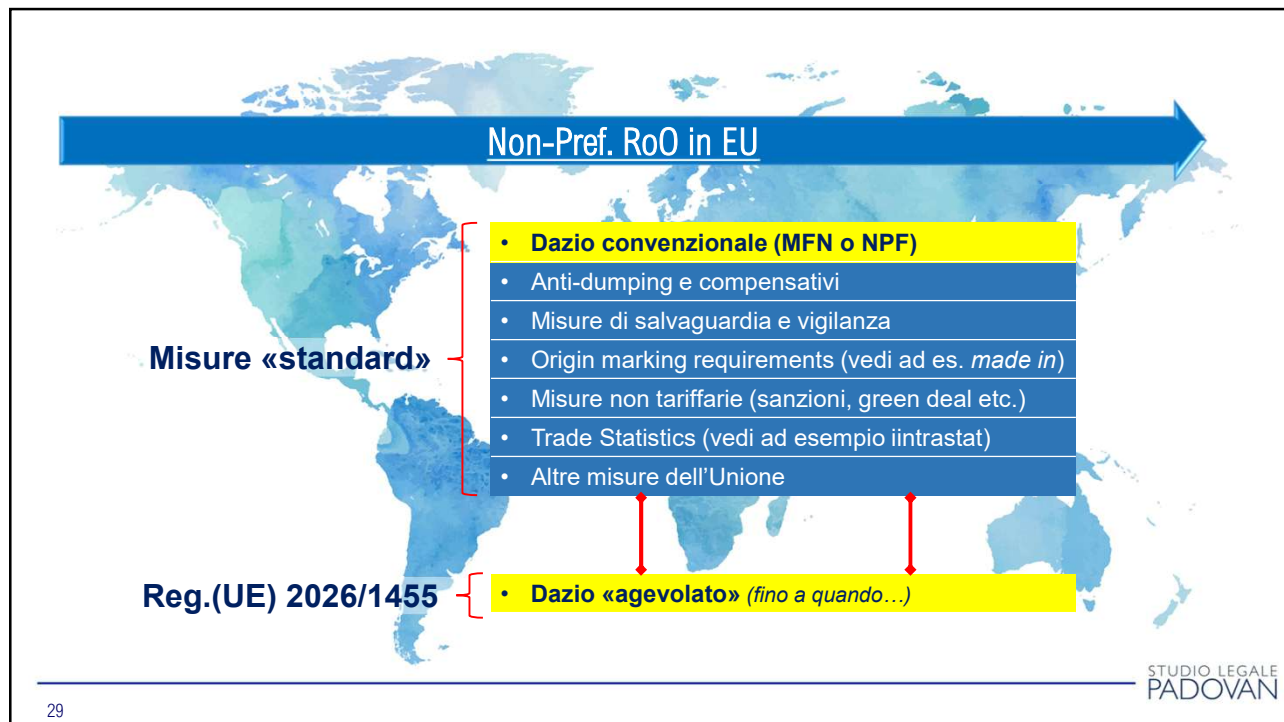
Se per l'applicazione del regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sono utilizzate norme di origine non preferenziali, la prova dell'origine non preferenziale comprende anche elementi di prova che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dal paese di origine verso l'Unione, o sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto attraverso altri paesi, o quando sono state immagazzinate o frazionate in tali paesi, le merci non sono state sottoposte ad alcuna modifica, se non per conservarle in buono stato o mediante l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a requisiti specifici.

Attenzione al rispetto della regola del trasporto diretto

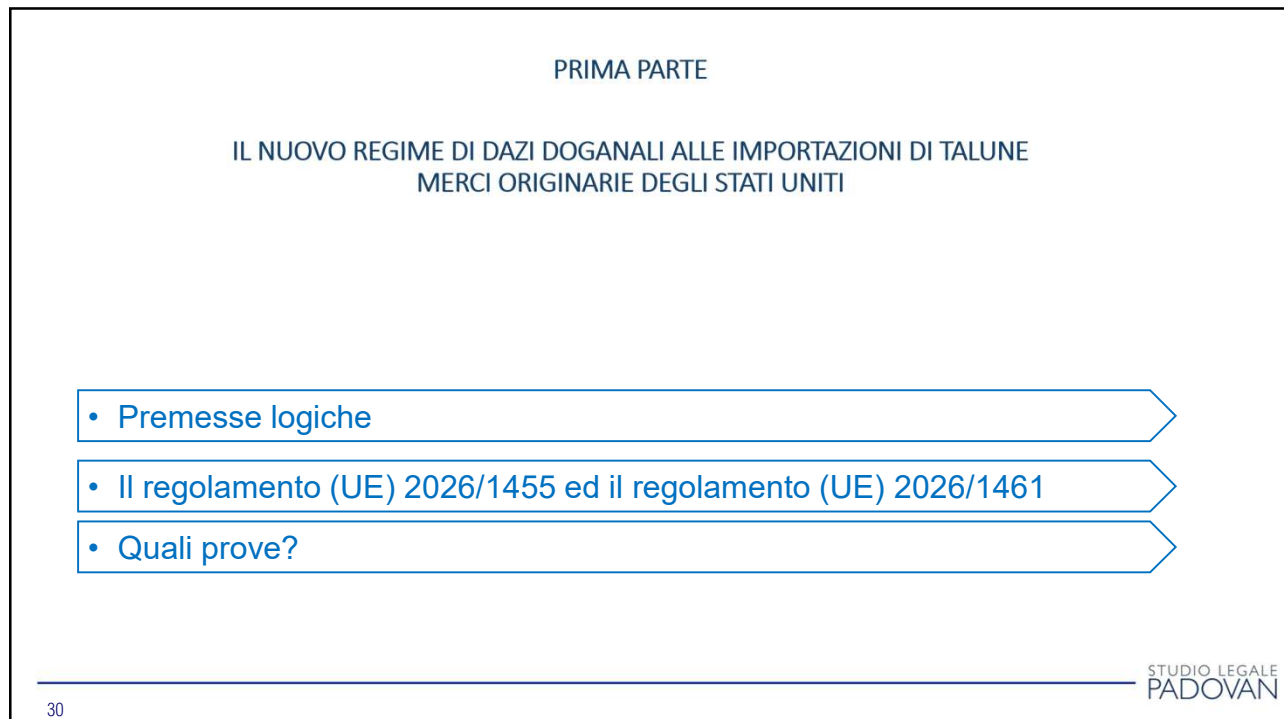
28

STUDIO LEGALE
PADOVAN

28



29



30

European Commission (TAXUD)

- Q&A Article 59a of Commission Implementing Regulation 2015/2447 (30 giugno 2026)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

- Avviso del 3 luglio 2026
- Avviso del 7 luglio 2026

IN EVIDENZA

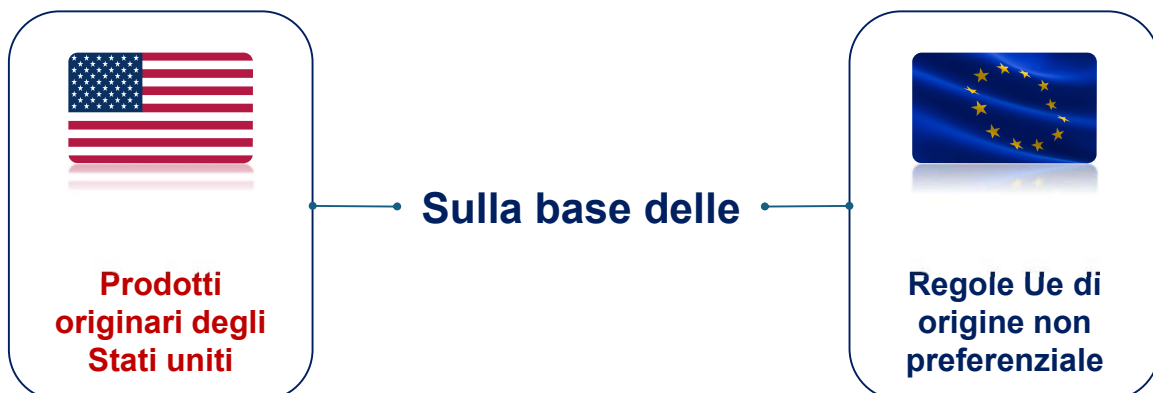
- Il principio della libera prova dell'origine non preferenziale resta applicabile anche al caso in esame, l'art.59bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) - *come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422* – non introduce infatti documenti standardizzati.
- È stato introdotto il codice documento U190 «prova dell'origine di cui all'art.6 Reg.(UE) 2026/1455» da indicare nel D.E. 1203.002.000 «documento giustificativo».
- Si specifica ad ogni buon conto che è utile (ancorché non mandatorio) munirsi di un certificato di origine emesso un Usa e viene sottolineata l'importanza di una decisione IVO.

31

STUDIO LEGALE
PADOVAN

31

Merci agevolate dal Reg.(UE) 2026/1455



32

STUDIO LEGALE
PADOVAN

32

Merci agevolate dal Reg.(UE) 2026/1455



**Prodotti
originari degli
Stati Uniti**

A differenza di un
accordo di libero
scambio
propriamente detto,
non abbiamo qui un
set di regole
condivise in un
apposito protocollo



**Regole Ue di
origine non
preferenziale**

33

STUDIO LEGALE
PADOVAN

33

**Origine non
preferenziale
nell'UE**

Il Regolamento (UE) **2026/1455** amplifica
ulteriormente l'importanza della nozione
di origine non preferenziale, troppo
spesso sottovalutata da molte imprese

Di seguito:

CDU, regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione

RD: regolamento delegato (UE) 2015/2446 (atti delegati al Codice)

34

STUDIO LEGALE
PADOVAN

34

PAROLE D'ORDINE

Origine non
preferenziale
nell'UE

- ◉ Ambito di applicazione (**art.59 CDU**)
- ◉ Prodotto interamente ottenuto (**art.60 c.1 CDU e art.31 RD**)
- ◉ Lavorazione sostanziale (**art.60 c.2 CDU**)
- ◉ Allegato 22-01 RD (**art.32 RD**)
- ◉ Giustificazione economica (**art.33 RD**)
- ◉ Lavorazioni minime (**art.34 RD**)
- ◉ Accessori e pezzi di ricambio (**art.35 RD**)
- ◉ Elementi neutri (**art.36 RD**)
- ◉ Armonization Work Program
- ◉ *Guidance on non preferential Rules of origin* (European Commission)
- ◉ Informazione Vincolante sull'Origine (IVO)

35

STUDIO LEGALE
PADOVAN

35

La prova è libera, ma non dimentichiamo che:

In evidenza Art.61 CDU

1. Se nella dichiarazione in dogana **è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.**
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, **le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.**
3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, **un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione** o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

36

STUDIO LEGALE
PADOVAN

36

*Un ausilio estremamente
utile (meglio, necessario)*

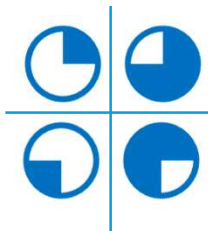
**Product
Analysis
Flow**



37

STUDIO LEGALE
PADOVAN

37



**La prova più potente è nel
controllo dei nostri processi**

- Tracciabilità dei dati (apriamo qui una parentesi)
- Due diligence condivisa con i fornitori Usa
- Conservazione delle informazioni
- Utilizzo delle IVO

38

STUDIO LEGALE
PADOVAN

38

SECONDA PARTE

DAZI USA: LO STATO DELL'ARTE

39

STUDIO LEGALE
PADOVAN

39

Il ruolo del Presidente degli Stati Uniti

La Costituzione degli Stati Uniti (Article I, Section 8) stabilisce che:

«The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States»



Il Congresso ha delegato al Presidente, nel corso della storia, alcune competenze in materia daziaria tramite specifiche leggi:



40

STUDIO LEGALE
PADOVAN

40

Le 5 deleghe del Presidente in materia di Dazi (I/II)

Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962	Sezione 201 del Trade Act del 1974	Sezione 301 del Trade Act del 1974
Potere di limitare le importazioni di determinati prodotti. Può essere esercitato solamente a seguito della determinazione da parte dello U.S. Commerce Secretary che le importazioni «minacciano di compromettere» la sicurezza nazionale statunitense.	Potere di imporre misure tariffarie al fine di tutelare negativamente colpite a causa dell'aumento delle importazioni di un prodotto. Può essere esercitato esclusivamente a seguito di un'indagine che accerti l'esistenza di un "serious injury" o di una minaccia dello stesso, causato in misura sostanziale dall'aumento delle importazioni.	Potere di adottare misure nei confronti di paesi terzi che realizzano «unfair practices» che limitano il commercio statunitense. Adotta le misure sulla base delle raccomandazioni predisposte dallo U.S. Trade Representative («USTR»).

41

STUDIO LEGALE
PADOVAN

41

Le 5 deleghe del Presidente in materia di Dazi (II/II)

Sezione 122 del Trade Act del 1974	Sezione 338 del Tariff Act del 1930	International Emergency Economic Powers Act del 1977
Potere di adottare misure temporanee (dazi e contingenti) che limitano l'importazione di beni da paesi terzi per: • ridurre gravi disavanzi della bilancia dei pagamenti USA; • prevenire una svalutazione significativa del dollaro; • contribuire alla correzione di squilibri internazionali. Sono temporanee ma il Presidente può agire senza necessità di preventiva investigazione da parte di alcuna autorità.	Potere di adottare «new or additional duties» nei confronti di paesi che hanno realizzato discriminazioni nei confronti del commercio statunitense. È il Presidente stesso a condurre l'investigazione.	Potere di «investigate, regulate or prohibit» molteplici operazioni commerciali con paesi terzi, a seguito di una dichiarazione di «national emergency». L'uso di questa legge per imporre dazi è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Suprema degli Stati Uniti con Sentenza del 20 febbraio 2026.

42

STUDIO LEGALE
PADOVAN

42

I nuovi dazi Section 232 ai sensi della Proclamation del 1 giugno 2026

La **Section 232** del Trade Expansion Act del 1962 (19 U.S.C. § 1862) **autorizza il Presidente degli Stati Uniti a imporre restrizioni alle importazioni** qualora il Dipartimento del Commercio accerti che determinate importazioni minacciano la sicurezza nazionale.

Proclamation del **1 giugno 2026** interviene sul sistema elaborato nella Proclamation del 2 aprile, **confermando l'imposizione daziaria sull'intero valore doganale dei prodotti importati soggetti alle misure («full customs value»)**, indipendentemente dal contenuto di metallo.

Tre novità fondamentali

1. un prodotto si considera costituito interamente da alluminio, acciaio o rame statunitensi **se tali metalli rappresentano almeno l'85% del peso complessivo del contenuto metallico del prodotto** (modificando la soglia "entirely from U.S. metal" dal 95% all'85%),
2. per i prodotti derivati il cui contenuto di alluminio o acciaio è costituito interamente da metallo fuso e colato negli Stati Uniti, **si applica un'aliquota del 10%**;
3. **amplia l'elenco dei prodotti derivati che beneficiano dell'aliquota temporaneamente ridotta del 15% ad valorem di cui alla Proclamation 11021, includendo i macchinari agricoli e alcuni sistemi e componenti HVAC destinati prevalentemente a uso residenziale, fino al 31 dicembre 2027.**

43

STUDIO LEGALE
PADOVAN

43

Aliquote dazi 232 a partire dal 1 giugno 2026

Aliquota	Tipologia di prodotto	Eccezione
50% ad valorem (Annex I-A)	Acciaio - Alluminio - Maggior parte prodotti in rame e Derivative products acciaio/alluminio	Aliquota ridotta se tali beni sono di origine del Regno Unito o USA e solo se il peso di tali metalli sia almeno dell'85% del peso
25% ad valorem (Annex I-B)	Determinati articoli in rame - Determinati derivative products acciaio/alluminio	Stessa riduzione per UK/USA se almeno l'85% del peso è metallo ottenuto in tali Paesi. I prodotti Annex I-B destinati a produzione di motocicli negli USA sono esenti (0%).
25% ad valorem Regime transitorio «capped» 15% per Unione europea e altri Paesi Partner fino al 31 dicembre 2027 (Annex I-C)	Derivative products in acciaio su alcune tipologie di beni quali carrelli elevator, machine da cantiere, trattoria non agricoli, gru mobile	Aliquota per UE e altri paesi elencati: ➤ Calcolata da MFN + Sec.232, con soglia min. 15%; ➤ se MFN > 15%, non si applica il dazio Section 232. Se acciaio è melt and pour / alluminio smelt and cast negli USA (e ≥85% del peso) aliquota non meno di 10% (incl. MFN) Aliquota del 25% solo sul «non-U.S. content» per prodotti CA/MX in regime USMCA

44

STUDIO LEGALE
PADOVAN

44

I dazi della Section 232: i principali sviluppi

1. Il regime è stato attivato sistematicamente con la **Proclamation 9705** (acciaio, 25%) e la **Proclamation 9704** (alluminio, 10%) dell'8 marzo 2018, misura poi estesa con la **Proclamazione 9980** del 24 gennaio 2020 ad articoli derivati sia in acciaio che in alluminio.
2. Con le **Proclamations 10895 e 10896** del 10 febbraio 2025, **le aliquote sono state portate al 25% su tutti i paesi**, sopprese le esenzioni per paese e ampliata la lista dei prodotti derivati soggetti a dazio, con effetto dal 12 marzo 2025.
3. Con la **Proclamation 10947** del 3 giugno 2025, **le aliquote su acciaio e alluminio** (articoli primari e derivati) **sono state aumentate al 50%**, vigenti dal 4 giugno 2025. Con la Proclamation 10962 del 30 luglio 2025, il medesimo regime al 50% è stato esteso al rame e ai suoi derivati.
4. Da ultimo, la **Proclamation 11021** del 2 aprile 2026 (*Strengthening Actions Taken to Adjust Imports of Aluminum, Steel, and Copper into the United States*), in vigore dal 6 aprile 2026, **ha riorganizzato la struttura tariffaria e ha spostato la base imponibile sull'intero valore doganale del prodotto** (anziché sul solo contenuto metallico).

45

STUDIO LEGALE
PADOVAN

45

Novità Dazi ex Section 301: fine delle investigazioni «Forced Labour»

I dazi ex Section 301 sono stati introdotti dagli Stati Uniti **per reagire a pratiche commerciali ritenute scorrette**, soprattutto da parte della Cina, e hanno colpito una vasta gamma di prodotti importati, tra cui materiali e componenti industriali.

Il 2 giugno 2026 lo USTR ha **terminato l'indagine** avviata il 12 marzo 2026 nei confronti di 60 economie, tra cui l'Unione europea, concernenti la **mancata adozione** o che **non sono riuscite a far rispettare** in modo efficace un divieto all'importazione di **beni prodotti con lavoro forzato**.

Secondo l'USTR l'UE rientra tra quelle economiche che non sono riuscite a far rispettare tale divieto **e, pertanto, nei suoi confronti propone un dazio del 10%**.

Questione chiave: incertezza circa la cumulabilità del dazio 301 con MFN.



L'USTR aveva avviato l'11 marzo una indagine **sull'eccesso strutturale di capacità produttiva e produzione in alcuni settori manifatturieri**. Tra le economie sotto indagine anche l'UE. Ad oggi non ci sono aggiornamenti significativi.



Da entrambe le indagini potrebbero originare dazi distinti ex Section 301. In materia di **Forced Labour** la Commissione europea ha pubblicato il 26 giugno 2026 delle nuove Linee Guida dal titolo: *Guidelines on the application of Regulation (EU) 2024/3015 on prohibiting products made with forced labour on the Union market*



L'uso del dazio section 301 è stato oggetto di contenzioso. La Corte Suprema USA, ha però rigettato il ricorso presentato in **HMTX Industries v. United States**, confermando così la decisione della Corte d'Appello per il Circuito Federale che aveva stabilito la legittimità dei dazi ex Section 301 adottati dall'USTR contro la Cina nel 2018.

46

STUDIO LEGALE
PADOVAN

46

Executive Order 3 Giugno 2026: Strengthening Customs Enforcement

Nuovi requisiti per l'Importer of Record (IOR). Entro 180 giorni, il DHS dovrà introdurre nuovi requisiti di idoneità degli importatori, tra cui:
i) l'obbligo di detenere negli US una quantità minima di patrimonio, ii) ovvero di essere titolari di un "bond" adeguato.

- ❖ **Restrizioni sugli IOR Stranieri.** Agli IOR stranieri sarà vietato presentare dichiarazioni doganali informali (inferiori a 2.500 USD)
- ❖ **Per le dichiarazioni formali, gli IOR stranieri saranno in linea generale esclusi dall'utilizzo di cauzioni continuative**, salvo che CBP ritenga garantito il gettito erariale, e dovranno **ottenere la validazione CTPAT o avvalersi di uno spedizioniere doganale con tale certificazione.**

OBBLIGHI COMUNICATIVI

Il DHS dovrà introdurre requisiti di comunicazione più stringenti, tra cui certificazioni di conformità dell'importazione con le norme sulle sanzioni statunitensi.

Sarà necessario produrre:

- identificativi fiscali e commerciali esteri
- informazioni dettagliate sulla catena di fornitura, quali i metodi di produzione, l'identificativo del prodotto assegnato dal produttore o le specifiche tecniche principali

- ❖ Il DHS dovrà fissare **una soglia minima sanzionatoria pari al 50% delle sanzioni accertate ed eliminare qualsiasi attenuazione per i soggetti recidivi.**

Definizione restrittiva di "IOR statunitense":

- la costituzione negli Stati Uniti la sede principale e la presenza fisica sul territorio nazionale
- un patrimonio tangibile domestico sufficiente
- titolari effettivi che siano cittadini statunitensi o residenti permanenti.

- ❖ Gli IOR dovranno altresì fornire a CBP dati estesi su titolarità e identificazione e dovranno mantenere uno status di "buona reputazione" (cd Good Standing) basato sulla loro storia di rispetto della normative doganale. **Il DHS dovrà inoltre aggiornare il registro degli IOR e introdurre strumenti di verifica rafforzata.**

47

STUDIO LEGALE
PADOVAN

47

La Sentenza della Corte Suprema (20 febbraio 2026)

Decisione della Corte

Il 20 febbraio 2026, con la decisione *Learning Resources, Inc. v. Trump*, la Corte ha stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) **non costituisce una base giuridica valida per l'imposizione di dazi doganali, riaffermando che questo potere spetta solo al Congresso.**

Fondamento costituzionale

La Corte ha richiamato l'**Articolo I, Sezione 8 della Costituzione degli Stati Uniti**, che attribuisce al **Congresso** il potere di:

 **imporre tasse, dazi e imposte** ("lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises").

Interpretazione della Corte: ai dazi IEEPA va applicata la Major Questions Doctrine

 Il Presidente può adottare dazi solo a fronte di una espressa delega del Parlamento e solo rispettando il perimetro normativo.
Secondo la Corte L'IEEPA non prevede, tra le competenze conferite dal §1702(a)(1)(B), alcuna delega espressa relativa all'imposizione di dazi.

 A fronte di un testo ambiguo, quale è quello dell'IEEPA, dalla dicitura "*regulate...importation*" non si può desumere un potere di vasta portata, in assenza di una **autorizzazione congressuale esplicita** ("*clear congressional authorization*").

L'IEEPA non contiene alcuna delega di questo potere e dunque non autorizza il Presidente ad imporre dazi. I dazi adottati dal Presidente sulla base dell'IEEPA sono illegittimi.

La decisione riguarda unicamente i dazi fondati sull'IEEPA (inclusi i cosiddetti "*reciprocal tariffs*") e non incide sulle misure tariffarie adottate ai sensi di altre normative, quali la *Section 232* o la *Section 301*

48

STUDIO LEGALE
PADOVAN

48

La risposta di Trump: I nuovi dazi Section 122 Trade Act 1974

Proclamation "Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems": A seguito della declaratoria d'illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell'IEEPA, il presidente Trump ha introdotto, il 20 febbraio 2026, un nuovo dazio *ad valorem* del 10% **sulle importazioni provenienti da qualsiasi Paese**.

La **Proclamation** in esame si inserisce in un pacchetto di tre atti presidenziali emanati contestualmente il 20 febbraio 2026:

- 01 la Proclamation istitutiva del dazio del 10% *ex Section 122*
- 02 una Proclamation ("*Continuing the suspension of duty-free de minimis treatment for all countries*") relativa alla sospensione del trattamento *de minimis*.
- 03 una Proclamation ("*Ending certain tariff actions*") che dispone la cessazione dei dazi imposti ai sensi dell'IEEPA, a seguito della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Suprema.



DECORRENZA E DURATA

Il dazio del 10%:

- entra in vigore il 24 febbraio 2026, ore 00:01 EST;
- resta applicabile per 150 giorni, fino al 24 luglio 2026, ore 00:01 EDT.

Allo scadere del periodo, sarà il Congresso a dover eventualmente intervenire con una legge formale per confermare, modificare o cessare la misura.

49

STUDIO LEGALE
PADOVAN

49

I dazi Section 122: Regole di cumulo

È ammesso il cumulo con:

- Dazio MFN (*Most Favoured Nation*);
- Dazi *antidumping* e *countervailing*
- Dazi Section 301 del *Trade Act* del 1974.

È escluso il cumulo con i dazi *section 232*; in particolare, qualora un prodotto sia soggetto a dazi *section 232* – non sconta anche il dazio del 10% e viceversa.

Ricorsi presentati

Il 5 marzo, ventiquattro Stati degli Stati Uniti hanno presentato un ricorso dinanzi alla U.S. Court of International Trade (CIT) contestando la legittimità dei dazi imposti ai sensi della **Section 122 del Trade Act del 1974**. **La CIT ha accolto il ricorso e con sentenza del 7 maggio ha dichiarato illegittimi i dazi ex section 122.**

01

7 maggio CIT dichiara illegittimi dazi section 122 in quanto:

- 1) il Presidente non ha correttamente identificato i "**problemi gravi e inconsistenti nella bilancia dei pagamenti**".
- 2) la delega al Presidente di imporre dazi va interpretata restrittivamente in quanto il potere di imporre dazi rientra nelle competenze costituzionali del Congresso.

02

CIT ordina il rimborso

La CIT stabilisce altresì che tali dazi non devono continuare ad essere riscossi da parte dei soli dei vincitori della causa (**Stato di Washington e due aziende private**) e ordina che nei confronti di tali soggetti deve essere disposto un rimborso.

03

Appello: **Burlap and Barrel v. Trump**

Ha sospeso la decisione della CIT in pendenza di giudizio; i dazi 122 continuano ad essere riscossi.

04

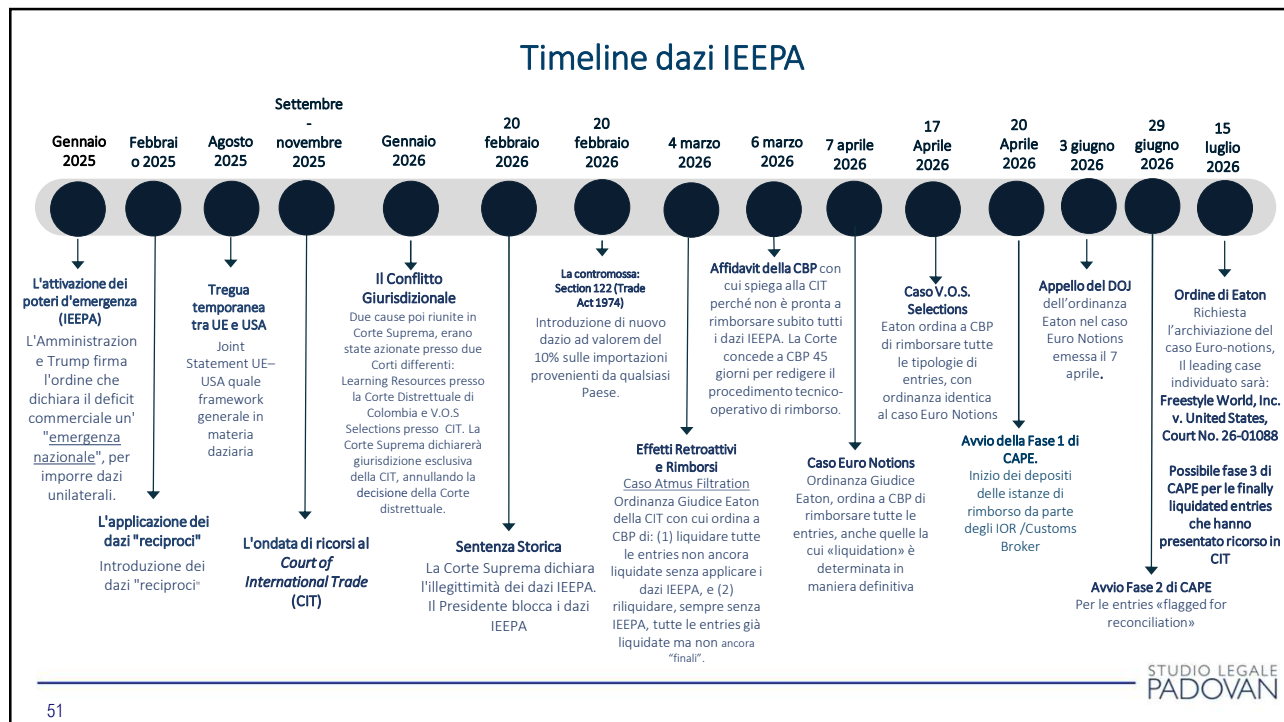
Indicazione per gli operatori

Valutare se procedere con:
-Post-Summary Corrections
-Protest
-Ricorso in CIT

50

STUDIO LEGALE
PADOVAN

50



51

51

RIMBORSO DAZI IEEPA: DOPO LA SENTENZA SCOTUS, DUE CASI FONDAMENTALI IN CIT: ATMUS E EURO-NOTIONS

In questi due court cases, il Giudice Eaton pronuncia tre ordinanze fondamentali:

1 Atmus: principio di base ordinanza 4 marzo

Nell'ordinanza del 4 marzo Eaton afferma:

-ORDERED that, with respect to any and all unliquidated entries that were entered subject to the IEEPA duties, U.S. Customs and Border Protection is hereby directed to liquidate those entries without regard to the IEEPA duties. Any liquidated entries for which liquidation is not final shall be reliquidated without regard to IEEPA duties.

Nell'ordinanza del giorno successivo, il 5 marzo, specifica ulteriormente che, oltre a quanto previsto nell'ordinanza precedente:

-For the avoidance of doubt, nothing in this order addresses issues concerning duty free de minimis treatment under 19 U.S.C. § 1321 that are otherwise before this Court. See *Axle of Dearborn, Inc. v. Department of Commerce et al.* (1:25-cv-00091-3JP)."

2 Decisione in Euro-Notions

L'ordinanza del 7 aprile estende ulteriormente il rimedio: anche le entries con **liquidazione definitiva** rientrano nella reliquidazione senza dazi IEEPA, segnando un netto allargamento della tutela:

[...] Any liquidated entries for which liquidation is final shall be reliquidated without regard to the IEEPA duties.

Cosa cambia

- Estensione del rimborso anche alle entries **finally liquidated, fuori dai 90 gg di riliquidazione volontaria.**
- Rinvio agli sviluppi successivi di CAPE: la Phase 1 e la Phase 2 di oggi non coprono quella casistica.

PROBLEMA DELL'APPELLO

L'ordinanza del giudice Eaton del 7 aprile è stata appellata dal DOJ il 3 giugno 2026. Nell'appello dell'ordinanza «to show cause» del Caso V.O.S si delinea la linea del DOJ, secondo il quale le ordinanze di Eaton sono illegittime per due ragioni: **i) contrarie a Trump v. CASA, ii) contrarie al party representation principle.** Inoltre, aspetto fondamentale. Il Congresso **non ha conferito alla CBP l'autorità di effettuare rimborsi per le importazioni che sono state liquidate** e sono divenute definitive. Per rendere disponibili i rimborsi per tali importazioni, **un importatore deve verosimilmente intentare un'azione presso la CIT**, e la Corte deve emettere un'ordinanza specifica per quell'importatore.

52

STUDIO LEGALE PADOVAN

52

La procedura di rimborso dei dazi IEEPA illegittimi: «CAPE»

A seguito di recenti ordinanze da parte della CIT, la U.S. Customs & Border Protection («CBP») è stata incaricata di rimborsare i dazi riscossi ai sensi dell'IEEPA. Per gestire l'elevato numero dei rimborsi CBP ha predisposto **CAPE, annunciando la FASE 1 dei rimborsi, operativa dal 20 aprile 2026, ore 8:00 EST**

CONTESTO GIURIDICO

- Inizialmente il Leading case era *Atmus Filtration*; a seguito di richiesta della parte il caso è stato *dismissed*.
- Leading case è poi stato: *Euro-Notions Florida, Inc. v. United States*, la cui particolarità è che il Giudice Eaton, in maniera innovativa, ha stabilito con l'ordinanza del 7 aprile che anche le entries la cui liquidazione «is final» devono essere reliquidate. Anche Euro-notions ha chiesto l'archiviazione; qualora dovesse essere accolta, il Leading case sarà: *Freestyle World, Inc.v. United States*,

ATTENZIONE

CAPE è un sistema di gestione delle richieste.

COSA È CAPE:

Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) è una **nuova funzionalità del portale ACE** e consente di presentare un'unica richiesta, **cd «CAPE Declaration»** per i rimborsi IEEPA, consentendo a CBP una gestione centralizzata delle richieste di rimborso.

Quando CBP approva la richiesta di rimborso, **emette un pagamento unico (lump-sum)** per Importer of Record (IOR) tramite pagamento elettronico via Automated Clearinghouse (ACH), in conformità a quanto previsto dall' EO 14247.

PRESENTAZIONE CAPE

DECLARATION
Solo IOR o il licensed customs broker che ha depositato le entry summaries in suo nome (via Form 4811 o POA). Gli Avvocati esclusi dalla presentazione diretta; occorre quindi coordinamento in fase preparatoria.

53

STUDIO LEGALE
PADOVAN

53

Gli strumenti da conoscere: ACE E ACH (I/II)

L'ACE Portal (Automated Commercial Environment) è il portale online della U.S. Customs and Border Protection attraverso cui è possibile presentare documenti doganali, dichiarazioni, dati di spedizione in formato digitale. È la piattaforma principale per il controllo, la conformità e la tracciabilità delle operazioni commerciali degli Stati Uniti con l'estero.

Electronic Refund Enrollment in CBP's ACE Portal
Importers and other companies (including CBP Form 4811 "Notify Parties") that may receive customs-related refunds from U.S. Customs and Border Protection (CBP) can sign up and manage Automated Clearing House (ACH) refund information via an Automated Commercial Environment Secure Data Portal (ACE Portal) account.

L'**Automated Clearinghouse (ACH)** è invece il sistema usato, in ambito CBP, per effettuare o ricevere pagamenti elettronici da e per le autorità federali.

Consente agli importatori di autorizzare addebiti diretti dal proprio conto bancario (ACH Debit) oppure inviare pagamenti (ACH Credit).

54

STUDIO LEGALE
PADOVAN

54

Gli strumenti da conoscere: CAPE (II/III)

Presso il portale online ACE è stata costituita una nuova funzionalità dedicata ai soli rimborsi dei dazi IEEPA, chiama **Consolidated Administration and Processing of Entries «CAPE»**. Alcune immagini di riferimento:

Claim Number	Submitted Date/Time	Claim Status	# of Successes	# of Errors
1: 100000013568	3/24/2026, 10:20 AM	Accepted with Error(s)	6	2

55

STUDIO LEGALE
PADOVAN

55

Chi può presentare la richiesta di rimborso nella fase 1 — Chi entra e chi resta fuori?

CBP verifica che ogni entry esista in ACE e abbia almeno un codice HTSUS Cap. 99 IEEPA dichiarato. I codici HTSUS del capitolo 99 assolvono alla funzione di voci tariffarie complementari, destinate a dare attuazione, in sede dichiarativa e applicativa, a misure tariffarie o para-tariffarie speciali previste dall'ordinamento doganale statunitense, quali dazi addizionali, sospensioni, esenzioni, contingenti o modifiche temporanee del trattamento daziario riferibile alla merce classificata nella voce ordinaria del capitolo pertinente.

AMMISSIBILI — ~63% delle entries IEEPA

- **Entries non liquidate** (entro 314 giorni dalla data di presentazione dell'entry)
- **Entries liquidate ≤ 80 giorni** dentro la finestra 90 gg per consentire a CBP reliquidazione volontaria (19 U.S.C. § 1501)
- **Entries con Stato Suspended / Extended / Under Review**
- **Entries AD/CVD la cui liquidazione è sospesa in attesa di istruzioni del Dipartimento del Commercio**
- **Entries relative a depositi doganali (warehouse) e prelievi da deposito.**

NON AMMISSIBILI IN FASE 1

- **Entries contrassegnate per riconciliazione o drawback**
- **Entries con differimento dazi USMCA**
- **Entries con proteste aperte o sospese**
- **Entries AD (Anti-Dumping)/ CVD (countervailing) in attesa di liquidazione** (diverse da quelle sospese)
- **Entries oltre 80 giorni dalla liquidazione** fuori finestra reliquidazione volontaria

CBP prevede di estendere CAPE in una fase successiva per includere anche le entries definitivamente liquidate.

56

STUDIO LEGALE
PADOVAN

56

Dal 29 giugno, inizia la Fase 2 di CAPE

Il 29 giugno 2026 CBP ha lanciato la **fase 2 di CAPE** per il rimborso delle entries **«flagged for reconciliation»** per le quali non è stata ancora presentata alcuna dichiarazione di riconciliazione. CBP nel **CSMS # 69035485** ha chiarito che tutti i requisiti delle entries per la Fase 1 rimangono in vigore.

AMMISSIBILI — Fase 2 di CAPE

- **Entries flagged for reconciliation** (di tipo 01,02,06) per le quali non è stata depositata la dichiarazione di riconciliazione (dichiarazione 09)

In linea con la fase 1, possono ancora essere presentate:

- dichiarazioni **non ancora liquidate** (unliquidated entries);
- dichiarazioni entro **80 giorni dalla liquidazione**.

Una volta che le dichiarazioni segnalate per riconciliazione saranno accettate tramite una dichiarazione CAPE, **gli operatori commerciali potranno presentare la dichiarazione di riconciliazione**.

Possibile Fase 3 ?

Nell'ordinanza del 15 luglio il giudice Eaton sottolinea che CBP sta elaborando la fase 3 di CAPE, dedicata alle entries **la cui «liquidation is final»**.

Per questa tipologia di entries, Il giudice Eaton ha anticipato che emetterà una ordinanza con cui incaricherà CBP di riliquidare le entries dei soli ricorrenti in CIT Ordinanza di Eaton.

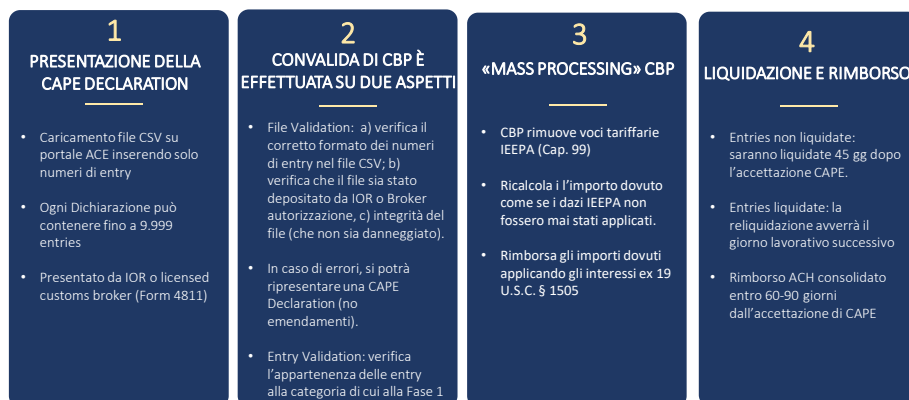
Tale posizione segna un **possibile cambio di passo dello stesso giudice Eaton** che, nell'ordinanza del 7 aprile nel caso Euro-notions aveva ordinato CBP di riliquidare tutte le entries con liquidazione definitiva, a prescindere dalla impugnazione in CIT da parte degli importatori.

57

STUDIO LEGALE
PADOVAN

57

La fase 1 di «CAPE»: 4 step



Lancio Fase 1: 20 apr 2026, 8:00 EST • Copertura: ~63% entries con dazi IEEPA • Rimborso: solo via ACH elettronico

58

STUDIO LEGALE
PADOVAN

58

Presentazione istanza CAPE: requisiti preliminari per IOR / Broker

Solo IOR/ Broker possono presentare una CAPE Declaration; la collaborazione in fase preparatoria tra IOR / Broker —
consulente legale è essenziale

1 CREDENZIALI ACE

Verificare accesso attivo al portale ACE. Senza accesso, impossibile operare dal giorno di lancio. Solo IOR o broker che depositato le entries possono presentare la richiesta.

2 REGISTRAZIONE ACH

Aggiornare immediatamente account ACE con dati bancari ACH elettronici. CBP trattiene il pagamento senza dati (Executive Order 14247 e Interim Final Rule 24171).
Rileviamo che occorre un conto corrente statunitense

3 PREPARAZIONE DATI CSV

Compilare file CSV con entries idonee. Focus su: entries non liquidate con pagamenti IEEPA + entries liquidate negli ultimi 80 giorni. Occorre inserire solo numeri di entry, nessun altro campo.

59

STUDIO LEGALE
PADOVAN

59

Indicazioni operative per IOR / broker

Prima di presentare CAPE nella fase 1 occorre prestare attenzione e valutare: collaborazione ior / broker —
consulente legale è essenziale: solo ior/ broker possono presentare una cape declaration.

4 REVISIONE PROTESTE

Identificare entries con proteste esistenti/sospese.
Per presentare la Dichiarazione CAPE è infatti necessario non avere Proteste pendenti o sospesi

Che fare: Valutare ritiro+ripresentazione via CAPE (elaborazione rapida) vs mantenimento (se questioni più ampie). Proteste pendenti bloccano CAPE.

5 VERIFICA IDONEITÀ FASE 1

Come visto, non tutte le tipologie di entries sono ammesse nella fase 1 del rimborso CAPE.

Occorre allora valutare caso per caso in quale tipologia rientra.

Entries non ammissibili: esplicitate in slide 33: riconciliazione, drawback, USMCA deferral, proteste aperte, AD/CVD in attesa, oltre 80 gg da liquidazione.

6 STRATEGIA DRAWBACK & PSC

Presentare CAPE prima di richieste drawback per evitare conflitti. Completare eventuali PSC non correlate prima della Declaration CAPE.

60

STUDIO LEGALE
PADOVAN

60

Che fare? Le tre leve per il rimborso a disposizione dell'importatore oltre CAPE

01 Post-summary correction	02 Protesta amministrativa	03 Azione davanti al CIT
<i>(PSC)</i> Richiesta di rimborso dei dazi IEEPA sulle entries non ancora liquidate. Tuttavia PSC non pare essere lo strumento corretto per ottenere rimborsi IEEPA. Qualora necessario correggere alcuni aspetti dell'entry non legata ai dazi IEEPA, si consiglia di procedere prima con PSC Finora routinariamente respinte dalla CBP.	<i>(administrative protest)</i> Possibile solo per entries liquidate. Protesto = atto doverosamente ammesso solo quando CBP ha compiuto una scelta. Prima dell'intervento di Scotus, la CIT in AGS Company, Inc. v. United States, ha stabilito che la protesta è futile perché "all that Customs is authorized to do is collect duties" e non può pronunciarsi su legittimità o costituzionalità dei dazi IEEPA. Remedio: azione in CIT ex 28 U.S.C. 1581 (j) Probabile rigetto per entries liquidate prima del 20 febbraio 2026.	28 U.S.C. §1581(i) Unico strumento per recuperare i dazi sulle entries già definitivamente liquidate e fuori dai 90 gg di riliquidazione volontaria. Consigliato in quanto unica polizza assicurativa nel contesto di incertezza derivante dall'appellabilità dell'ordinanza Eaton del 7 Aprile che incarica CBP di rimborsare i dazi IEEPA. <i>Problema: maggiore onerosità rispetto a CAPE Declaration, perciò non sempre conviene alla luce di un'analisi costi-benefici.</i>

61

STUDIO LEGALE
PADOVAN

61

Profili di attenzione e punti chiave

TIMELINE OPERATIVA

- 20 apr 2026, 8:00 EST → Lancio Fase 1; 29 giugno 2026 Lancio Fase 2 • +45 gg → Liquidazione entries non liquidate
• 60-90 gg → Rimborso ACH

1 Rischio compensazione

Eventuali rimborsi IEEPA richiesti via CAPE possono essere compensati da CBP con altri dazi non-IEEPA dovuti o, in generale, con altre obbligazioni doganali pendenti.

2 Incertezza dell'Appello

Sussiste una netta divergenza tra il DOJ e il giudice Eaton su come debbano avvenire i rimborsi:
Secondo il DOJ è impossibile trattare tutti i dazi allo stesso modo e occorrerebbe procedere al rimborso solo ai plaintiffs.
Il Giudice Eaton ha invece incaricato CBP di procedere con una gestione centralizzata dei rimborsi.

In virtù di questa divergenza il DOJ ha impugnato l'ordinanza di Eaton del 7 aprile con cui ordinava CBP di rimborsare anche quelle entries la cui liquidazione è definitiva. **Secondo il DOJ, CBP non ha il potere di effettuare il rimborso; tale può avvenire solo su richiesta dell'importatore con un'azione in CIT**

I numeri di CAPE: la dichiarazione di Brandon Lord, Executive Director di CBP del 13 luglio 2026

Dichiarazione di Brandon Lord, Executive Director di CBP del 13 luglio 2026 afferma i seguenti numeri di CAPE al 10 luglio 2026:

- ❑ **24.4 milioni di entries** con dazio IEEPA hanno superato la fase di file validation e sono state accettate per la rimozione del dazio IEEPA tramite CAPE
- ❑ **121,75 miliardi di dollari** di rimborsi sono stati accettati tramite CAPE e, di questi ben 86 miliardi sono stati inviati al Dipartimento del Tesoro per l'emissione del rimborso.
- ❑ **9.837 istanze di rimborso** non inviate al Tesoro perché dati contabili ACH per rimborso mancanti!

62

STUDIO LEGALE
PADOVAN

62

Dazi USA sotto esame

Ad oggi il quadro dei dazi statunitensi è segnato da rilevanti margini di incertezza, in ragione delle numerose impugnazioni pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali USA.

Section	Impugnazione	Tempi di definizione
232	No	N/A
122	Si. Ventiquattro Stati USA hanno impugnato dinanzi alla CIT la legittimità dei dazi ex Section 122, sostenendo che il Presidente Trump non disponesse del potere di introdurre i dazi adottati in base a tale disposizione, poiché – analogamente a quanto rilevato per l'IEEPA – la Proclamation eccederebbe i limiti della delega legislativa e violerebbe il principio di separazione dei poteri. La CIT ha dichiarato illegittimi tali dazi ma l'Appello ha sospeso la decisione	I dazi ex Section 122 restano in vigore per un periodo massimo di 150 giorni, al termine del quale il Congresso è chiamato a decidere se confermarli, modificarli oppure lasciarli cessare. In contemporanea i dazi ex sec.122 attualmente in vigore sono sotto giudizio e, quindi, incerti. Scadranno comunque il 24 luglio 2026.
301	/	Da poco concluso; SCOTUS ha rifiutato l'ammissibilità del caso HMTX Industries v. United States e ha confermato la legittimità di questi dazi
IEEPA	Si	La procedura di rimborso elaborata tramite CAPE è oggetto di Appello.

63

STUDIO LEGALE
PADOVAN

63

MFN → IEEPA → Section 122 → Section 301 / Section 232?

Status quo

Section 122 — key deadline: dazi addizionali 10% ad valorem sotto HTSUS 9903.03.01, applicabile alle merci entrate dal 24 febbraio 2026 fino alle 12:01 a.m. EDT del 24 luglio 2026.

Cosa succederà dopo?

Oltre alle misure Section 301 già in essere verso la Cina (e da poco, Brasile), lo USTR sta conducendo varie investigazioni (sempre ai sensi della Section 301) che potrebbero risolversi con dazi addizionali comminati verso i Paesi oggetto di indagine, con particolare focus su tre investigazioni principali:

- **Forced Labor** → 60 Paesi coinvolti, fra cui l'UE e tutti i maggiori partner commerciali degli USA
- **Structural Excess Capacity Overcapacity** → coinvolti fra gli altri UE, Singapore, Svizzera, Norvegia, Cina, Giappone, India
- **Intellectual Property** → Indagine innescata dalla designazione del Vietnam come "Priority Foreign Country" nello Special 301 Report del 2026

Oltre a queste, sono da menzionare:

- **Pharmaceuticals** → indagine sulle politiche della Germania in materia di prezzi e rimborsi farmaceutici
- **Semiconductors; Maritime, Logistics & Shipbuilding; Phase One Compliance** → tre investigazioni specifiche sulla Cina

POTUS ha imposto dazi addizionali ai sensi della Section 232 a seguito di indagini e raccomandazioni del DoC. Oltre alle principali misure già in essere su Steel / aluminum / copper (e derivative products), auto / auto parts vanno menzionati:

- **Processed Critical Minerals and Derivative Products (PCMDPs)** → no dazi immediati, ma negoziati con i fornitori
- **Semiconductors & Semiconductor Manufacturing Equipment** → 25% dazi addizionali su talune componenti informatiche
- **Pharmaceuticals and Medical Equipment** → fino 100% dazi addizionali per società senza *Company-Specific Onshoring Agreement Application*
- **Commercial Aircraft & Jet Engines** → no dazi immediati
- **Softwood timber & lumber** → dal 10% al 25% dazi addizionali
- **Unmanned aircraft systems (UAS) / Wind turbines / Anthracite Coal / Robotics & Industrial Machinery** → indagini in corso

64

STUDIO LEGALE
PADOVAN

64

Le novità dell'ultimo secondo

Section 338

Il 20 luglio il presidente Trump ha emesso tre distinte Proclamation che impongono un dazio aggiuntivo del 50% su importazioni dal Canada, ai sensi della Section 338 del Tariff Act del 1930; si tratta della prima volta che tale norma viene utilizzata a questo scopo. Considerazioni chiave:

- Entrata in vigore prevista: 00:01 EDT del 19 agosto, senza una data di scadenza
- Tra i prodotti interessati: vino e altre bevande alcoliche, cosmetici, articoli di carta e legno, tessuti e abbigliamento, macchinari, gioielli, mobili.
- Il dazio previsto dalla Sezione 338 si applicherà a tutte le merci interessate, indipendentemente dal fatto che siano originarie USMCA. Si sommerà inoltre a qualsiasi altro dazio applicabile.

Section 232

Il 20 luglio il presidente Trump ha emesso un Proclamation che prevede riduzione dei dazi previsti dalla Section 232 su alcune importazioni di alluminio. Tramite la Proclamation, il DoC dovrà istituire un programma di incentivi per le aziende che si impegnano nella costruzione (o nell'ampliamento / ammodernamento) di impianti negli Stati Uniti in grado di produrre alluminio primario, entro il 20 gennaio 2029.

Le aziende i cui piani vengono approvati dal DoC potranno importare una quantità di alluminio primario, corrispondente alla produzione annua ragionevolmente prevista di alluminio primario dei pertinenti stabilimenti negli USA, a metà dell'aliquota tariffaria altrimenti applicabile ex Section 232.

Section 301

Il 15 luglio è stata adottata una misura definitiva ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, imponendo un dazio del 25% su alcune merci provenienti dal Brasile (fra cui numerosi beni industriali). Questa decisione fa seguito a un'indagine durata un anno condotta dallo USTR (Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti).

A cosa porterà tutto questo?

Struttura tariffaria all'import negli USA

La possibile fine dei dazi Section 122 non implicherà una riduzione della pressione tariffaria all'import negli Stati Uniti (se non, forse, per alcuni giorni di «interregno»).

Le numerose investigazioni attualmente in corso (specialmente ai sensi delle Section 301) potrebbero costituire il veicolo attraverso cui l'Amministrazione manterrà o reindirizzerà misure tariffarie su specifici Paesi, settori industriali e filiere strategiche – possibilmente andando a ricalcare più o meno fedelmente il quadro tariffario delineato ai tempi dei dazi IEEPA e dei relativi accordi migliorativi con alcuni Paesi. ♦ Il Vietnam rappresenta uno dei Paesi sotto maggiore attenzione. Le autorità statunitensi stanno esaminando fenomeni legati al possibile trasferimento di capacità produttiva dalla Cina verso Paesi terzi, con conseguente aumento del rischio di nuove misure commerciali, controlli sull'origine e contestazioni di circumvention. ♦ La determinazione del Country of Origin diventa sempre più critica. In uno scenario caratterizzato da dazi differenziati per Paese e settore, la capacità di dimostrare un'origine corretta e documentata rappresenta un requisito essenziale sia per la compliance sia per la gestione del rischio finanziario..

Offshoring / reshoring / friendshoring...

Il Vietnam rappresenta uno dei Paesi sotto maggiore attenzione – è infatti l'UNICO Paese presente nelle tre maggiori investigazioni Section 301. Le autorità statunitensi stanno esaminando fenomeni legati al possibile trasferimento di capacità produttiva dalla Cina verso Paesi terzi, con conseguente aumento del rischio di nuove misure commerciali, controlli sull'origine e contestazioni di circumvention – specialmente verso insediamenti produttivi locati nel Sud-est Asiatico.

Paese di origine non preferenziale

La determinazione del Country of Origin diventa sempre più critica. In uno scenario caratterizzato da dazi differenziati per Paese e settore, la capacità di dimostrare un'origine corretta e documentata rappresenta un requisito essenziale lato trade compliance (anche tenendo conto dei recenti sviluppi UE).

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Sistina 23
 milano@studiopadovan.com roma@studiopadovan.com

+39 024814994

